



COMUNE DI IRGOLI PROVINCIA DI NUORO

(tel. 0784/97401 -97200 – fax 0784/97188)

Ordinanza n°19/2012

Prot.2663

Irgoli 09 maggio 2012

ORDINANZA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CAVALIERI ALLA PROCESSIONE RELIGIOSA PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN NICOLA

STAZIONE CARABINIERI IRGOLI

QUESTURA DI NUORO

ALL'ALBO PRETORIO - SEDE

AI LOCALI PUBBLICI

SITO INTERNET - SEDE

IL SINDACO

Allo scopo di consentire lo svolgimento della processione religiosa accompagnata dai figuranti a cavallo in Onore del Santo Patrono per il giorno **13 maggio 2012** che si terrà per alcune vie del paese;

Vista la deliberazione della G.M. n. 30 del 12.04.2012.

Vista l'ordinanza sindacale n. 17 del 09 maggio 2012.

Visti gli artt. 5 comma 3° e 7 del nuovo C.D.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di esecuzione.

Visto l'art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n°773) e dagli artt. 29 e ss. del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n°635);

Considerato che nella giornata del 13 maggio 2012 si festeggerà nel nostro comune il Santo Patrono, San Nicola e che le manifestazioni religiose prevedono la processione in onore del Santo cui parteciperà tutta la comunità nonché numerosi turisti;

ORDINA

che il giorno 13 maggio 2012 dalle ore 10:00 fino al termine della processione religiosa e comunque non oltre le ore 12:30, è vietata la circolazione degli autoveicoli nelle sotto elencate vie per il passaggio della processione e dei cavalieri nel centro abitato:

- Sagrato Chiesa di San Nicola;
- tratto compreso da via Santa Croce a via Roma;
- via Vittorio Emanuele;
- via Funtana Manna;
- via Cavour;
- via Mazzini;
- via Deledda;
- via San Michele
- via Sant'Antioco;
- tratto compreso da via C. Soro intersezione con via Sant'Antioco sino alla P.zza San Giuseppe;
- tratto compreso dalla Piazza San Giuseppe sino alla via Roma per poi tornare al Sagrato Chiesa di San Nicola.

Il Comitato Organizzatore dei festeggiamenti in collaborazione con le forze dell'ordine tutte dovrà sia coadiuvare all'allontanamento dei cavalieri una volta conclusa la processione, sia garantire la sicurezza e la

fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992 n° 285) e dal suo Regolamento di esecuzione; ed in particolare:

- dovrà essere rispettato il percorso suddetto;
- i cavalieri dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento contenute nel disciplinare adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n°30 adottata dalla Giunta Comunale in data 12.04.2012.

In Particolare:

- È severamente vietato transitare sui marciapiedi o altre zone riservate al passaggio dei pedoni;
- E' istituito altresì il divieto di sosta e fermata di qualsiasi veicolo lungo il percorso a partire dalle ore 10:00 sino al passaggio della processione religiosa.

Si evidenzia che l'amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla cerimonia.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per il diritto dei terzi e con espresso obbligo da parte dei cavalieri di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivanti dallo svolgimento della cerimonia, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della cerimonia, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo C.D.S., ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L.

In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO

F.to Giovanni Porcu